



**Comune di Bagni di Lucca**

*Provincia di Lucca*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E  
DELLA PARTECIPAZIONE**

*ai sensi*

- dell'art. 37 della Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 e s.m.i.,
- dell'art. 3 del D.P.G.R. 14.02.2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10.11.2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio). *Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione.*",
- delle "Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5, L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e dell'art. 17 del Regolamento 4/R/2017", approvate con D.G.R. n. 1112 del 16.10.2017.

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2019**

**Publicato all'Albo Pretorio dal 06/12/2019 al 05/01/2020**

**Art. 1**  
**Oggetto e Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Bagni di Lucca, di seguito denominato anche "Garante", al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del comune ai sensi della L.R. n. 65/2014, "Norme per il governo del territorio".

**Art. 2**  
**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di cui all'art. 2 del "*Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10.11.2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione*" approvato con D.P.G.R. 14.02.2017, n. 4/R, di seguito denominato anche "regolamento regionale".

**Art. 3**  
**Istituzione e nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione**

Il Comune individua il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L.R. n. 65/2014.

Il Garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale e può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.R. n. 65/2014, non possono rivestire il ruolo di Garante, per incompatibilità, gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento ed il progettista dell'atto di governo del territorio.

La nomina del Garante è preceduta da delibera di Giunta comunale quale Atto di indirizzo e avviene tramite determina del Responsabile dell'Area Tecnica.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previa idonea pubblicità e selezione e l'incarico è affidato con determina del Responsabile dell'Area Tecnica a conclusione della procedura comparativa.

**Art. 4**  
**Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione**

Il Garante svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. n. 65/2014, secondo quanto specificato nel regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 14.02.2017, n. 4/R, nonché nel rispetto delle "*Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5, L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e dell'art. 17 del Regolamento 4/R/2017*", approvate con D.G.R. n. 1112 del 16.10.2017, di seguito denominate "linee guida".

Fermo restando quando previsto negli atti sopra richiamati, il Garante:

1 - concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione, il livello di partecipazione e le attività di informazione e partecipazione da assicurare ai cittadini singoli e associati e a tutti i soggetti interessati, in merito al procedimento da attivare in funzione della diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio;

2 - è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n. 65/2014 di cui sopra;

3 - assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale;

4 - dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento e redatto dal responsabile del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.

5 - redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'atto di avvio e i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel regolamento regionale e nelle linee guida;

Tale rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti e costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivate assunte;

6 - promuove le attività di informazione sul procedimento a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della L.R. n. 65/2014.

7 - pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

- a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
- b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione ;
- c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

8 - trasmette tempestivamente al Garante regionale:

- a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento;
- b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

9 - trasmette al Garante regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al Garante regionale il monitoraggio di cui all'art. 12 del regolamento regionale.

10 - nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della L.R. n. 10/2010 e ai sensi della L.R. n. 1/2015, il Garante, insieme al responsabile del procedimento, individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla L.R. n. 65/2014 e al regolamento regionale, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

## **Art. 5**

### **Forme e modalità dell'informazione e partecipazione**

Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento e vanno relazionate all'entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali elaborati ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale e contenuti nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014.

Ai fini del raggiungimento dei livelli prestazionali minimi di informazione e partecipazione per tutti gli atti di governo del territorio devono essere garantiti almeno:

- la disponibilità e l'accessibilità degli atti di governo del territorio;
- l'attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio;
- un documento di sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;
- la creazione della pagina web del Garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di sintesi di cui sopra ed il costante aggiornamento delle attività in itinere;
- almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;
- uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.

Il livello partecipativo della pianificazione territoriale, in aggiunta ai livelli minimi di cui al capoverso precedente del presente articolo, deve prevedere anche una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente lo "statuto del territorio", in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 65/2014.

Il livello partecipativo della pianificazione urbanistica, in aggiunta ai livelli minimi del presente articolo, deve prevedere anche una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.

Per la pianificazione settoriale e degli accordi di programma si applicano i livelli partecipativi minimi di cui al presente articolo solo quando gli stessi atti siano qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della L.R. n. 65/2014, ovvero qualora producano effetti territoriali o comportino variazione agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale.

Spetta al Garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle minime di cui ai precedenti capoversi, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.

## **Art. 6**

### **Rapporti interni per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione**

Il Garante dell'informazione e della partecipazione opera in costante collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con l'U.O. edilizia privata ed urbanistica, i quali garantiscono la trasmissione al Garante dei materiali, dei documenti e di quanto contenga informazioni utili per la corretta informazione dei cittadini e di chiunque interessato.

**Art. 7**  
**Disposizioni Finali**

Il presente Regolamento è valido dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle disposizioni in materia previste dalla normativa vigente.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente "*Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione per le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio in variante allo strumento urbanistico*" approvato con Delibera di G.C. 109 del 11/08/2005 che istituiva e disciplinava le funzioni del Garante ai sensi della L. R. n. 1/2005 ormai abrogata.